COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del registro Anno 2020

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate tributarie.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

^*

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **18:35** e seguenti nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1	PANTINA Gandolfo	P	9	DOLCE Domenico	P
2	CASCIO Santina Maria	P	10	LIARDA Mario	P
3	MACALUSO Giuseppina	P	11	DI FIORE Antonino	P
4	RINALDI Giuseppina Rosalia	A	12	CIRAULO Sandra	A
5	LIPANI Maria	P	13	D'IPPOLITO Gandolfo	P
6	CURATOLO Barbara	A	14	SIRAGUSA Francesco	A
7	LO VERDE Gandolfo	P	15	CASCIO Mario	P
8	BORGESE Enzo	A			

Assenti i consiglieri: Rinaldi, Curatolo, Borgese, Ciraulo, Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Lo Verde (Sindaco), Lipani (Vicesindaco), Silvestri.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Rosanna Napoli, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

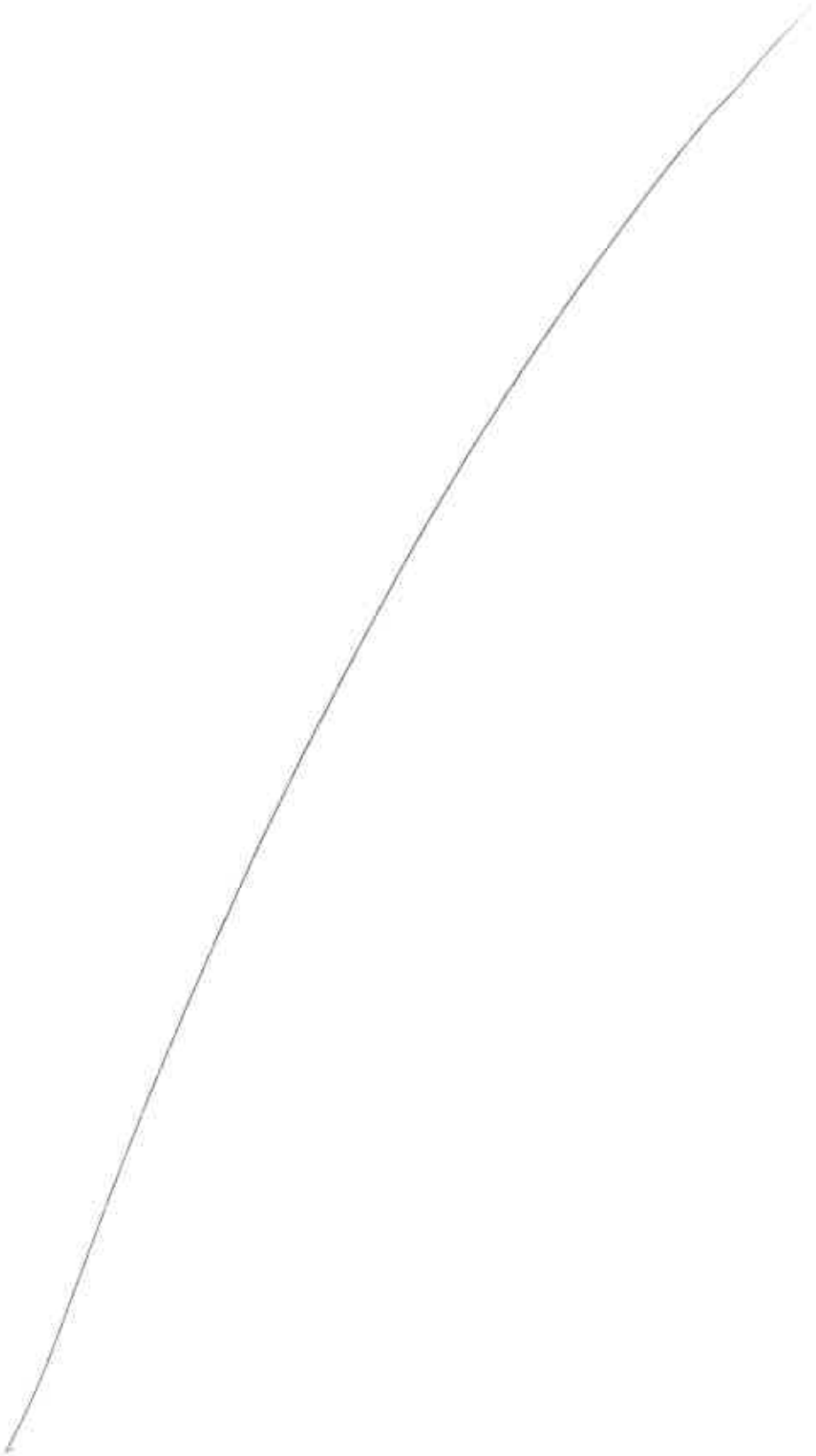

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 01/01/2020;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 295 del 17/12/2019, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;

Dato atto che, con Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50, è stato prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblica sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020;

Visto che, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 "Cura Italia", il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2020;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n.122 del 12/10/1998 e n.13 del 29/01/1999 esecutive ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione del Regolamento Generale delle Entrate e dato atto che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, occorre procedere all'adeguamento e alla riapprovazione del medesimo;

Richiamata l'evoluzione legislativa dell'ultimo decennio relativa alla questione delle singole entrate sia a quella finanziaria generale dell'Ente, in particolare i numerosi interventi legislativi che hanno modificato in maniera significativa l'assetto e la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, nonché il processo di armonizzazione contabile attuato con il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, comporta la necessità di regolamentare in via generale le entrate comunali;

Richiamati:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che "Le Province ed i Comuni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie

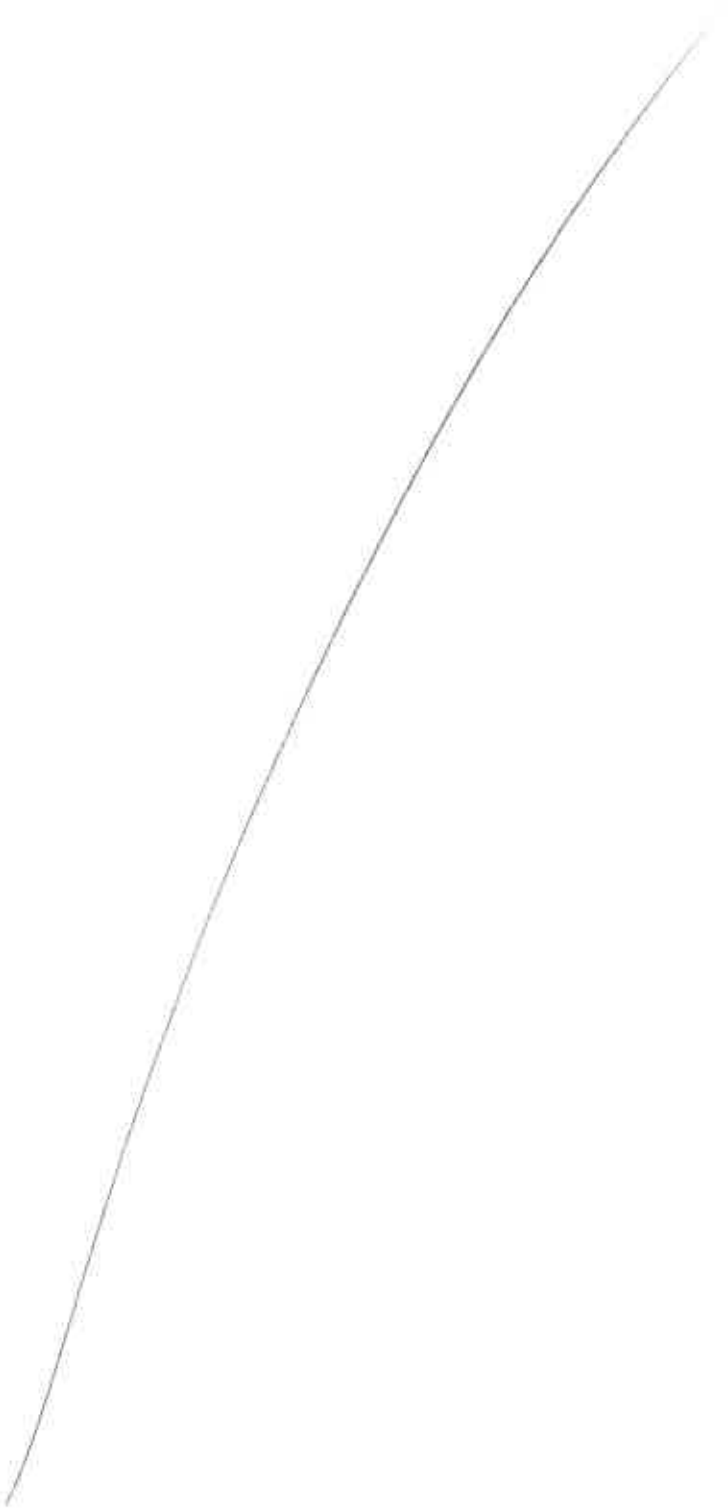

anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- l'art. 27 c. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l'anno 2020 entro il 31 luglio 2020); i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal l° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento Generale delle Entrate che si compone di n. 50 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. n. 446/1997;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n: 267 del 18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

P R O P O N E

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Generale delle Entrate composto da numero 50 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il nuovo Regolamento ha efficacia dal l° gennaio 2020;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
4. **DI DARE ATTO**, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Polizzi Generosa lì 16.07.2020

Il Resp. Ufficio IMU
Geom. Gandolfo Pantina

Comune di Polizzi Generosa
Uff. Tributi IMU

Il Responsabile dell'Area
Dr. Liuni Francesco Saverio

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ENTRATE

PARERI

(Espressi ai sensi dell'ex art. 53 L. 142/90, come recepito con l.r. n. 48/91 e s.m.e i)

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole

Li 16.07.2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Francesco Saverio Liuni

Visto per la legittimità dell' atto -

Polizzi Generosa li . 21/02/2020

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosanna Napoli

COMUNE di POLIZZI GENEROSA

CITTA' METROPOLITANA di PALERMO

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N._____DEL_____

TITOLO I
DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.

1. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.

2. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

3. in caso di difformità tra disposizioni di regolamenti diversi, prevalgono quelle previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

Art. 3 – Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate nel d.lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del contribuente":

- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:

- Diritto di interpello
- Accertamento con adesione
- Reclamo e mediazione
- Autotutela
- Compensazione

- Dilazione di pagamento.

Art. 4 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni in contrasto con il presente regolamento.

Art. 5 – Certezza delle norme

Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario, del contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

Art. 6 – Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
- Servizio di front office e on line;
- affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di vademecum informativi sui tributi in vigore.

2. Presso gli sportelli dell'ufficio Tributi è consultabile la copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Polizzi Generosa .
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 7 – Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.

Art.8 – Assistenza al contribuente

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal

fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.

TITOLO II
DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 9 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, dell'articolo 11 della legge n. 212/2000, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Polizzi Generosa.

Art. 10 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 11 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000

(Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 12 – Legittimazione e presupposti
1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 13 – Contenuto delle istanze
1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l'oggetto sommario dell'istanza;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 14 – Inammissibilità delle istanze
1. Le istanze sono inammissibili se:
a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 13;
b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 13;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

TITOLO III
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15 – Oggetto dell'adesione
1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della legge 449/1997 e dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente,

nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. n. 218/1997.

Art. 16 – Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili; sono esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 17 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 18 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-*ter* del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 19 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo,

possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 20 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 21 – Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 22 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 23 – Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 24 – Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 25 – Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 24, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un ulteriore azione accertatrice:
a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV
RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 26 – Oggetto
1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992 come modificato dal d.lgs. n. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Polizzi Generosa nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 27 – Effetti
1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
a) L'ufficio competente;
b) L'oggetto del procedimento promosso;
c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale
d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
e) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente

articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-*bis* del d.lgs. n. 546/1992.

Art. 28 – Competenza
1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs. 546/1992 devono indicare:
- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
- le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.

2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 29 – Valutazione
1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.

2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta

e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi (a titolo esemplificativo) con:

a) L'accoglimento totale del reclamo;

b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;

c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;

d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 30 – Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.

2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

3. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente, nel rispetto delle norme indicate al comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019.

6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

TITOLO V
RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 31 – Oggetto e cause ostative

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Art. 32 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il

versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13-*bis* comma 1 del d.lgs. n. 472/1997.

Art. 33 – Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

TITOLO VI
AUTOTUTELA

Art. 34 – Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in

giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 35 – Effetti
1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO VII
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 36 – Regole generali per la riscossione coattiva
1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui alla comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di

cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-*bis* del medesimo decreto n. 602 del 1973;
b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
4. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. n. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;
b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. n. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225.

6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero della notifica di ingiunzione fiscale e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 11,00.
8. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 20,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.
9. Il Funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
10. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese postali etc. e interessi di mora risulta inferiore a euro 19,00.

Art. 37 – Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 38 – Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
a) Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
b) Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO);
c) Irreperibilità da c.p.c. per importi fino a € 19,00;
d) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
f) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
g) Liquidazione società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;
h) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito;

i) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale; (facoltativo: in caso di fallimento/liquidazione giudiziale è sufficiente la dichiarazione del tribunale);
j) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

TITOLO VIII
DILAZIONE RIMBORSO COMPENSAZIONE SANZIONI

Art. 39 – Dilazione dei debiti non assolti

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019:
a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
b) l'Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00
c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori 4 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a *5.000,00 euro;*
In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).
f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera *c*).
g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
i) Per importi rilevanti, almeno superiori a 5.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

Art. 40 – Definizione e versamenti
1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per

iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 41 – Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione
1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 26 comma 1-*bis* del d.lgs. n. 46/1999, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative contenuti nei commi 796 a 801 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, in quanto compatibili.

N.B. Limitatamente ai tributi liquidati d'ufficio sulla base della dichiarazione (es. TARI) è possibile disciplinare forme di dilazione breve per importi richiesti prima della notifica di accertamento esecutivo o di ingiunzione fiscale.

Art. 42 – Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta uguale e/o inferiore a € 8,00 .

Art. 43 – Accollo
1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell'accollante;
- il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 44 – Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza quinquennale dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 45 – Interessi in caso di rimborso

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 46 – Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie di competenza del Comune di Polizzi Generosa possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi atmosferici e/o sanitari eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 47 – Sanzioni

1. *Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di vui ai decreti legislativi 471-472-473 del 1997, legge 269/2009 commi da 161 a 169 e legge n.160/2019*

commi774-775-779.

Art. 48 – Compensi incentivanti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione".

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 50 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento pubblicato nei modi legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0007768 del 22-07-2020

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Revisore unico dei Conti

Città Metropolitana di Palermo

	Al Responsabile dei Servizi Finanziari
E p.c.	Al Segretario Generale
E p.c.	Al Presidente del Consiglio
E p.c.	Al Signor Sindaco
E p.c.	All'Assessore Bilancio e Finanze
	SEDE

OGGETTO: Trasmissione parere n. 03 del 21/07/2020.

Si trasmette in allegato il Parere n. 03 formulato in data 21/07/2020 sulle proposte di deliberazioni per il Consiglio Comunale aventi ad oggetto:

1. **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE;**
2. **REGOLAMENTO I.M.U. 2020;**
3. **ALIQUOTE I.M.U. 2020.**

Distinti Saluti

Bagheria

Il Revisore unico dei conti

Dottor Leonardo Passarello

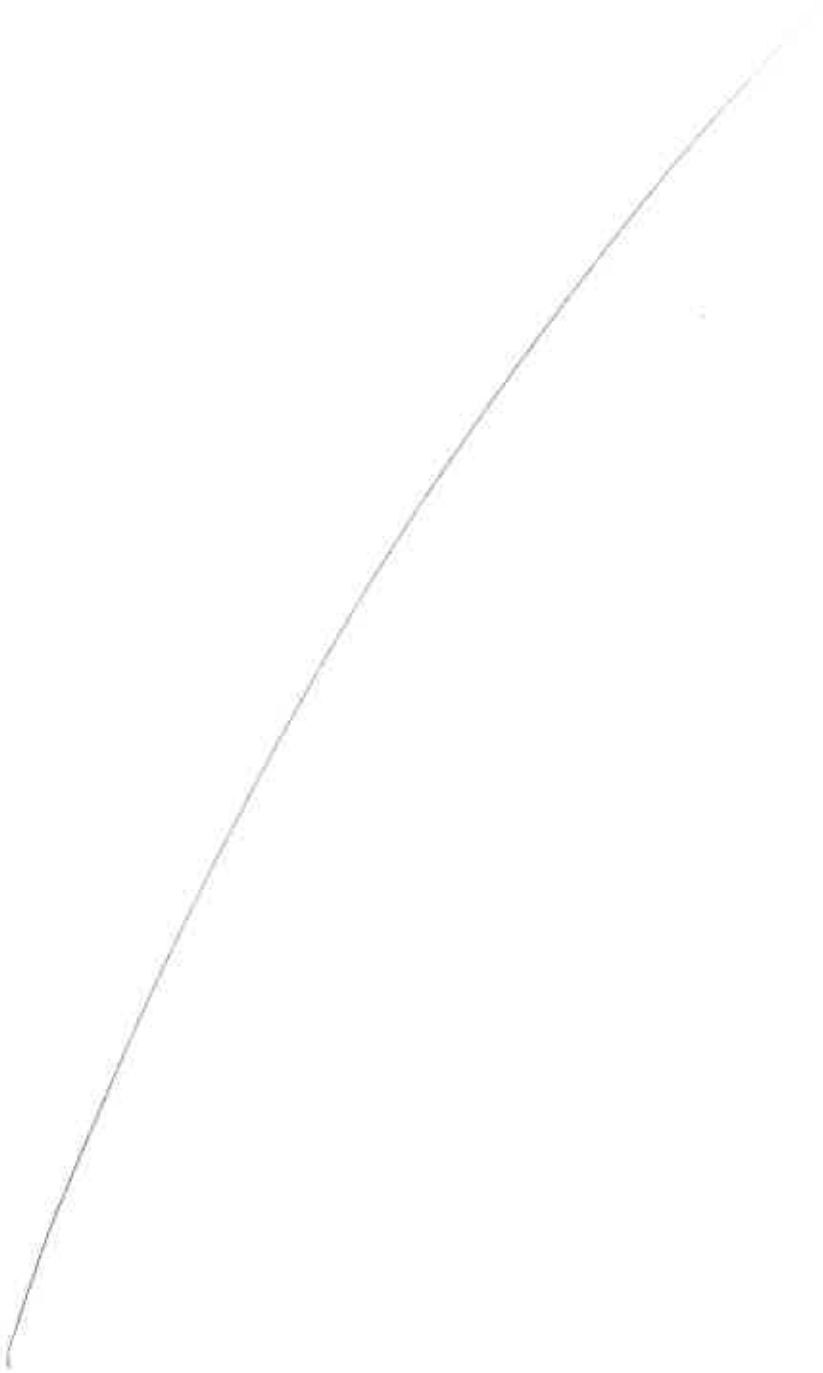

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0007768 del 22-07-2020

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Revisore UNICO dei Conti
Città Metropolitana di Palermo

PARERE N. 03 DEL 21 luglio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno (21) ventuno del mese di Luglio, alle ore 12,15 presso il proprio studio sito in Bagheria (PA) Via Bernardo Mattarella n. 1167, il sottoscritto Revisore unico dei Conti (*nominati con delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 09/04/ 2020*):

PREMESSO

Che in data 17/07/2020, il Responsabile del Servizio Finanziario. richiedeva parere su n. 3 proposte di deliberazione per il Consiglio Comunale, munite del prescritto parere favorevole del responsabile dei Servizi Finanziarie nonché del visto di legittimità del Segretario generale ed aventi ad oggetto:

1. **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE;**
2. **REGOLAMENTO I.M.U. 2020;**
3. **ALIQUOTE I.M.U. 2020.**

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Presa in esame la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: il Regolamento Generale delle Entrate tributarie che si compone di 50 articoli e

VISTO lo Statuto Comunale;

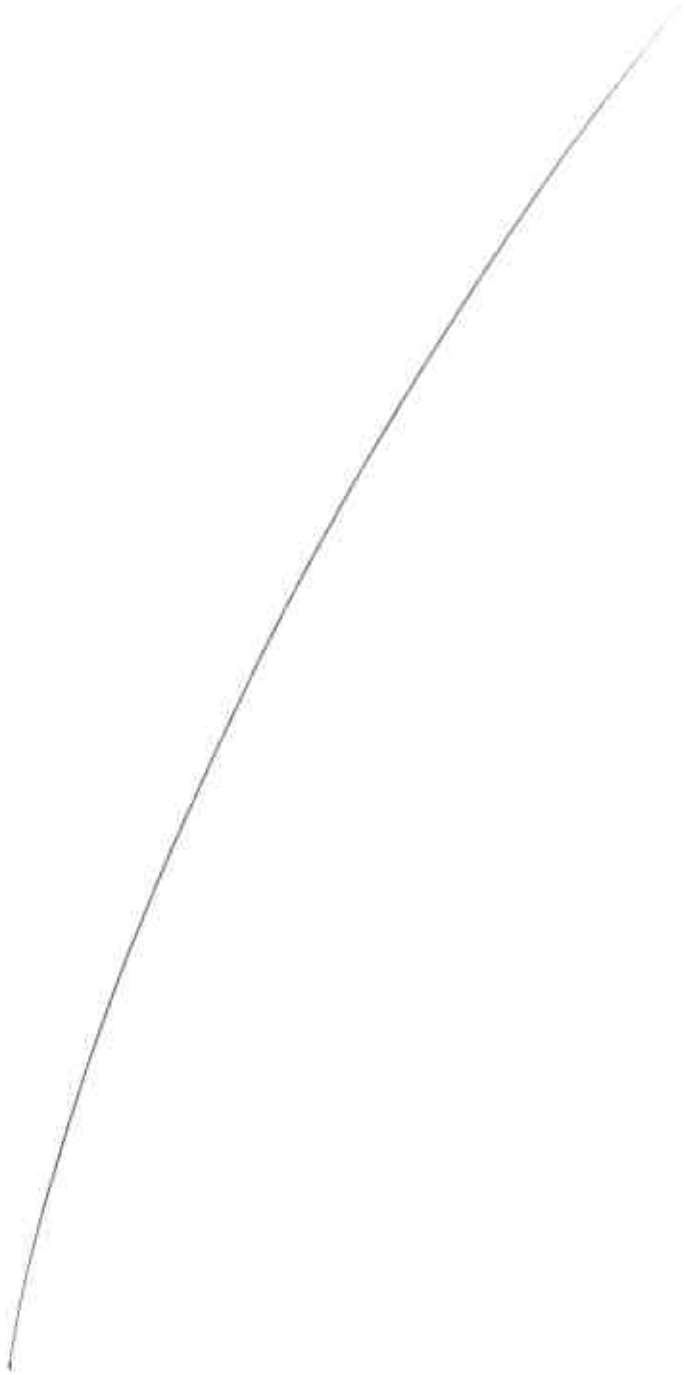

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0007768 del 22-07-2020

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs 118/2011 e s.m. e i.;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212;

VISTO il D.lgs. n. 156/2015;

VISTO il d.lgs. n. 218/1997;

VISTO il D.lgs. 546/1992;

VISTA la legge n. 160/2019;

VISTO il D.lgs. n. 472/1997;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

VISTO il R.D. n. 639/1910;

VISTA la legge 1 dicembre 2016, n. 225;

VISTA la legge legge n. 145/2018;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTI *i decreti legislativi 471-472-473 del 1997, legge 269/2009 commi da 161 a 169 e legge n.160/2019 commi774-775-779.*

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato: Il Revisore Unico dei conti esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale cosi' come formulata.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Presa in esame la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) che si compone di 30 articoli e della **TABELLA 1 e**

VISTO lo Statuto Comunale;

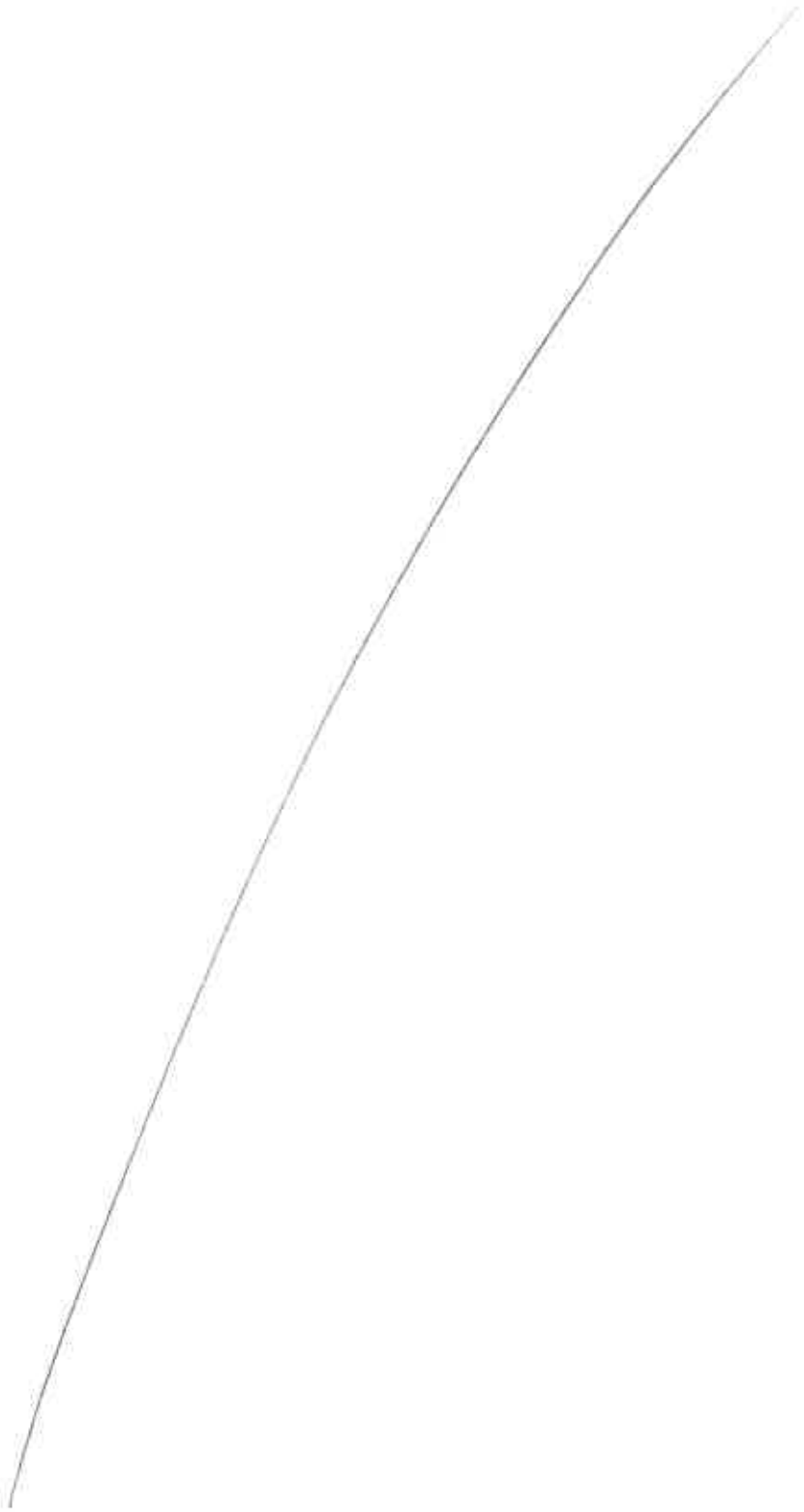

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs 118/2011 e s.m. e i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTO il D.L. 193/2016;

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato: Il Revisore Unico dei conti esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale cosi' come formulata.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Presa in esame la proposta di deliberazione PER IL Consiglio Comunale avente ad oggetto: Approvazione delle aliquote della nuova I.M.U. da applicare per l'anno 2020.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000;

VISTO il D.lgs 118/2011 e s.m. e i.;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n.662;

VISTO il D.L. 193/2016;

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0007768 del 22-07-2020

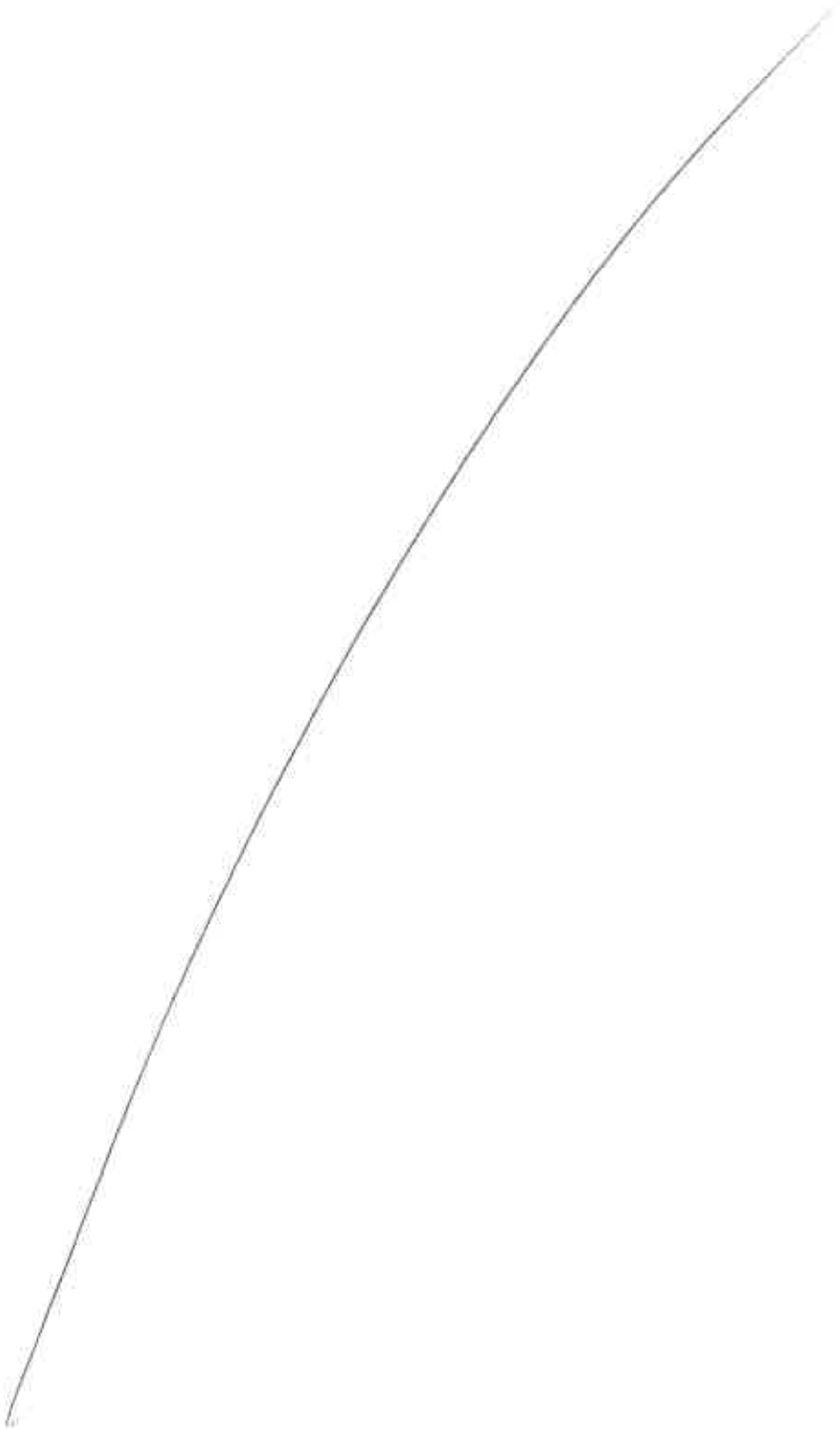

Tutto ciò premesso e considerato: Il Revisore Unico dei conti esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale cosi' come formulata.

Si raccomanda altresì la pubblicazione dei regolamenti e la trasmissione secondo le vigenti norme dando la piu' diffusa informazione ai cittadini.

Il presente parere verrà trasmesso al Responsabile dei servizi finanziari e per conoscenza al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Signor Sindaco e all'Assessore al Bilancio e Finanze.

Bagheria, lì 21 Luglio 2020

Il Revisore unico dei conti

Passarello Leonardo

Comune di Polizzi Generosa - Prot. n. 0007768 del 22-07-2020

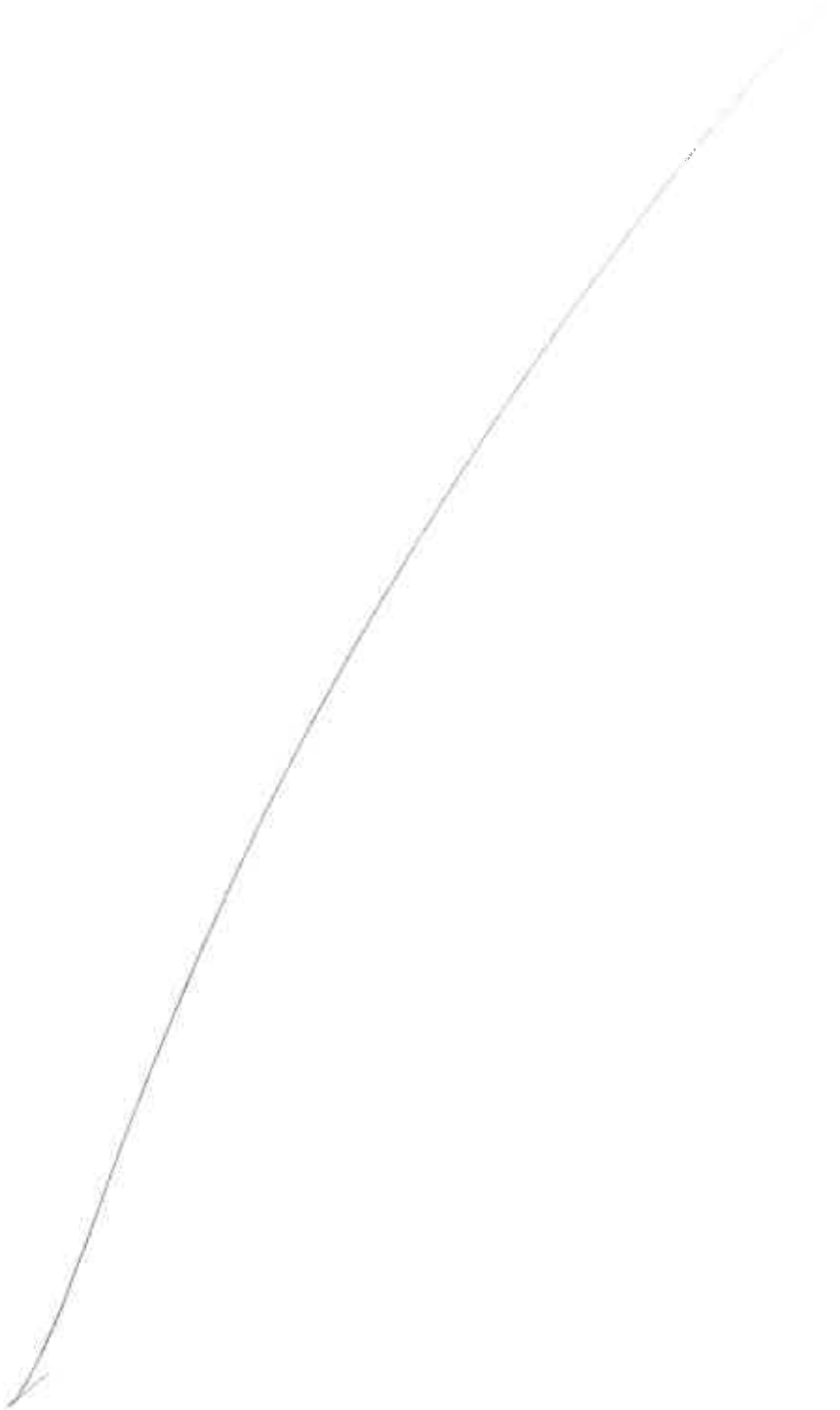

VERBALE N. 04

L'anno 2020 il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 18.00 presso il Palazzo di Città si è riunita la prima commissione convocata con nota prot. N. 7706 del 17-07-2020 con il seguente O. D. G:

1. Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate tributarie;
2. Approvazione regolamento comunale di disciplina della imposta municipale propria (nuova IMU);
3. Approvazione dell'aliquota della nuova IMU da applicare per l'anno 2020;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti per la commissione:

Gandolfo Lo Verde	Presidente
Maria Lipani	Componente
Francesco Dolce	Componente

Sono assenti il consigliere Mario Liarda e Borgese Enzo. E' presente inoltre il responsabile dell'ufficio Tributi Gandolfo Pantina.
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta alle ore 18.00.
Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g. Il presidente dà la parola al Sig. Gandolfo Pantina che relaziona circa il punto in oggetto. Alle ore 18:25 entra il consigliere Mario Liarda. Dopo attenta esamina del punto, il presidente mette ai voti la proposta. Voti favorevoli n. 3 dei consiglieri Dolce, Lipani e Lo Verde, Astensione del consigliere Liarda. Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. Il Presidente dà la parola al Sig. Pantina che relaziona circa la proposta in oggetto. Considerato che il regolamento viene adeguato alla normativa vigente legge 160/2019 artt. Da 738 a 783, la commissione prende atto degli adeguamenti previsti. Si passa alla votazione del punto: Voti favorevoli n. 3 dei consiglieri Dolce, Lipani e Lo Verde, Astensione del consigliere Liarda. Si passa alla trattazione del secondo punto all'o.d.g. Il Presidente dà la parola al Sig. Pantina che relaziona circa la proposta in oggetto. Dopo attenta esamina del punto, il presidente mette ai voti la proposta. Voti favorevoli n. 3 dei consiglieri Dolce, Lipani e Lo Verde, Astensione del consigliere Liarda.
Non essendo più nulla a trattare, La seduta viene sciolta alle ore 19.07.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I Componenti

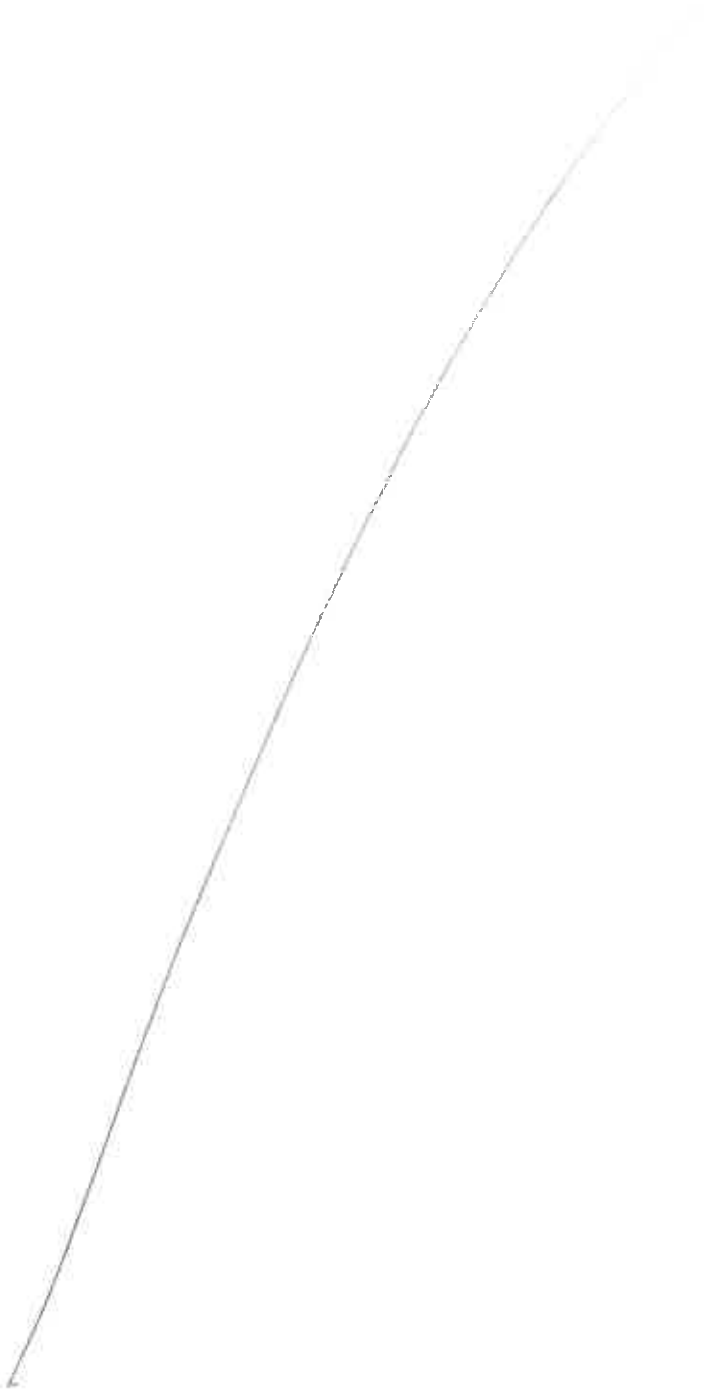

IL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, il Presidente passa ad esaminare l'argomento iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento generale delle entrate tributarie".

Relaziona l'Assessore al Bilancio Lipani la quale fa presente che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 160 del 27/12/2019 occorre procedere all'adeguamento ed alla riapprovazione del Regolamento generale delle Entrate Tributarie, come da allegato alla proposta che si compone di 50 articoli.

Il Presidente da lettura del verbale della Commissione consiliare e del parere favorevole del revisore dei conti.

Interviene il consigliere D'Ippolito il quale dichiara di non avere avuto modo di approfondire la bozza di regolamento in corso di discussione. Fa presente comunque che trattandosi di adeguamento alle normative vigenti non c'è niente da modificare. Salta all'occhio l'art. 48 relativo ai compensi incentivanti, nella misura massima del 5%, che è prevista dalla legge ma che lui non condivide.

Interviene il consigliere Lo Verde il quale ringrazia il responsabile dell'Ufficio Tributi che gli ha delucidato i punti sull'IMU in maniera completa. Capisce che si tratta di adempimenti tecnici. Dichiara di aver fatto delle proposte di agevolazioni relativamente alle esenzioni per le attività commerciali che nel periodo del Covid-19 non hanno lavorato, ma l'ufficio si è espresso dicendo che non era possibile.

Il Presidente del Consiglio dichiara che l'articolo più controverso è il 48 relativo ai compensi incentivanti. In passato i funzionari godevano di una remunerazione aggiuntiva che successivamente è stata abrogata e che adesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della legge 195 del 2018 viene riproposta nella misura massima del 5%. Dichiara di condividere questa norma sotto il profilo politico in quanto dare un incentivo agli uffici per il lavoro svolto è corretto.

Relaziona sul punto il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria presente in aula il quale chiarisce che questo compenso non si applica qualora il servizio venga dato in gestione all'esterno e che l'incentivo non è legato all'accertato ma al riscosso. Inoltre è destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente e questa quota è attribuita mediante contrattazione integrativa e non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Interviene il consigliere Dolce il quale fa presente che l'incentivo è un fatto positivo e dovrebbe essere previsto per tutti i servizi soprattutto se si portano avanti gli obiettivi con il raggiungimento dei risultati. Bisogna motivare sempre il personale che lavora.

Il consigliere Macaluso è d'accordo con quanto espresso dal consigliere D'Ippolito e rileva che i dipendenti per il lavoro svolto svolto ricevono uno stipendio.

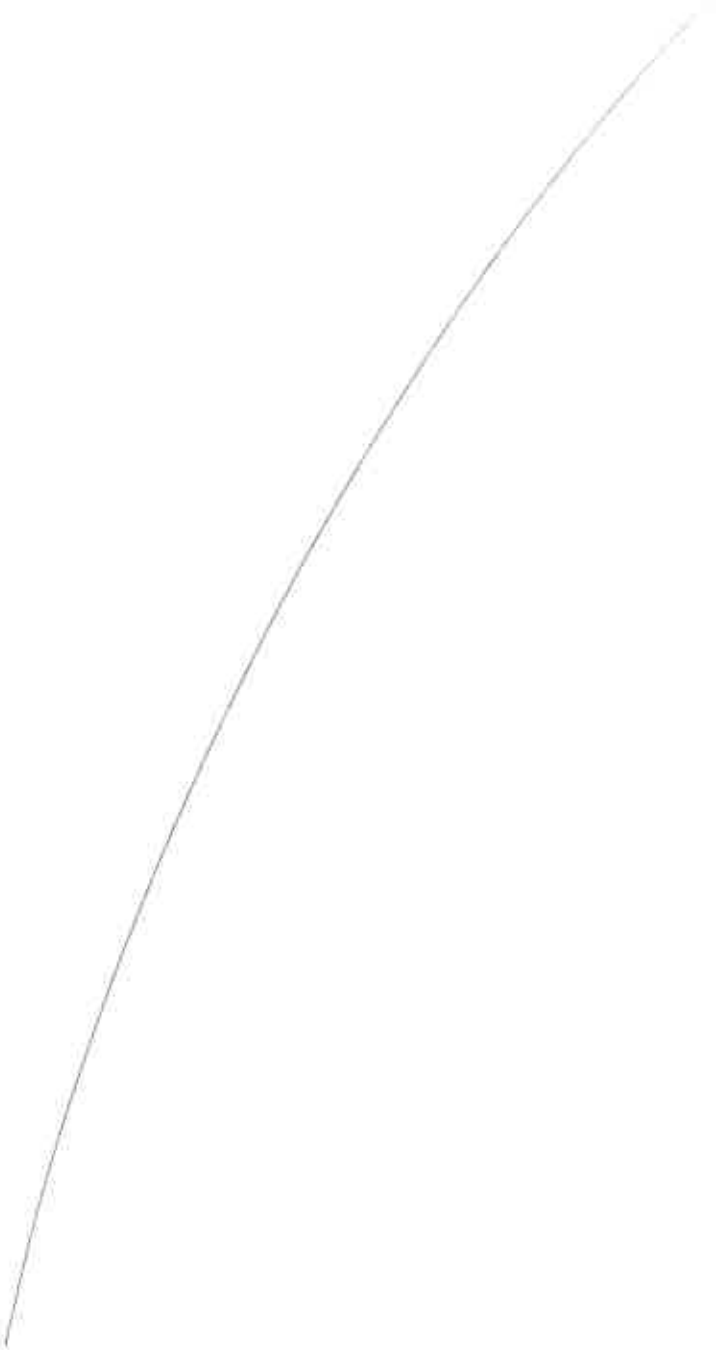

A questo punto il Presidente mette ai voti l'intera proposta di approvazione del regolamento in argomento nella sua interezza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;
Visto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Con numero 10 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento Generale delle Entrate composto da n. 50 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il nuovo regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2020;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
4. di dare atto, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di rendere la superiore deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con numero 10 voti favorevoli su numero 10 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della normativa in materia.
Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno "Approvazione regolamento comunale di disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

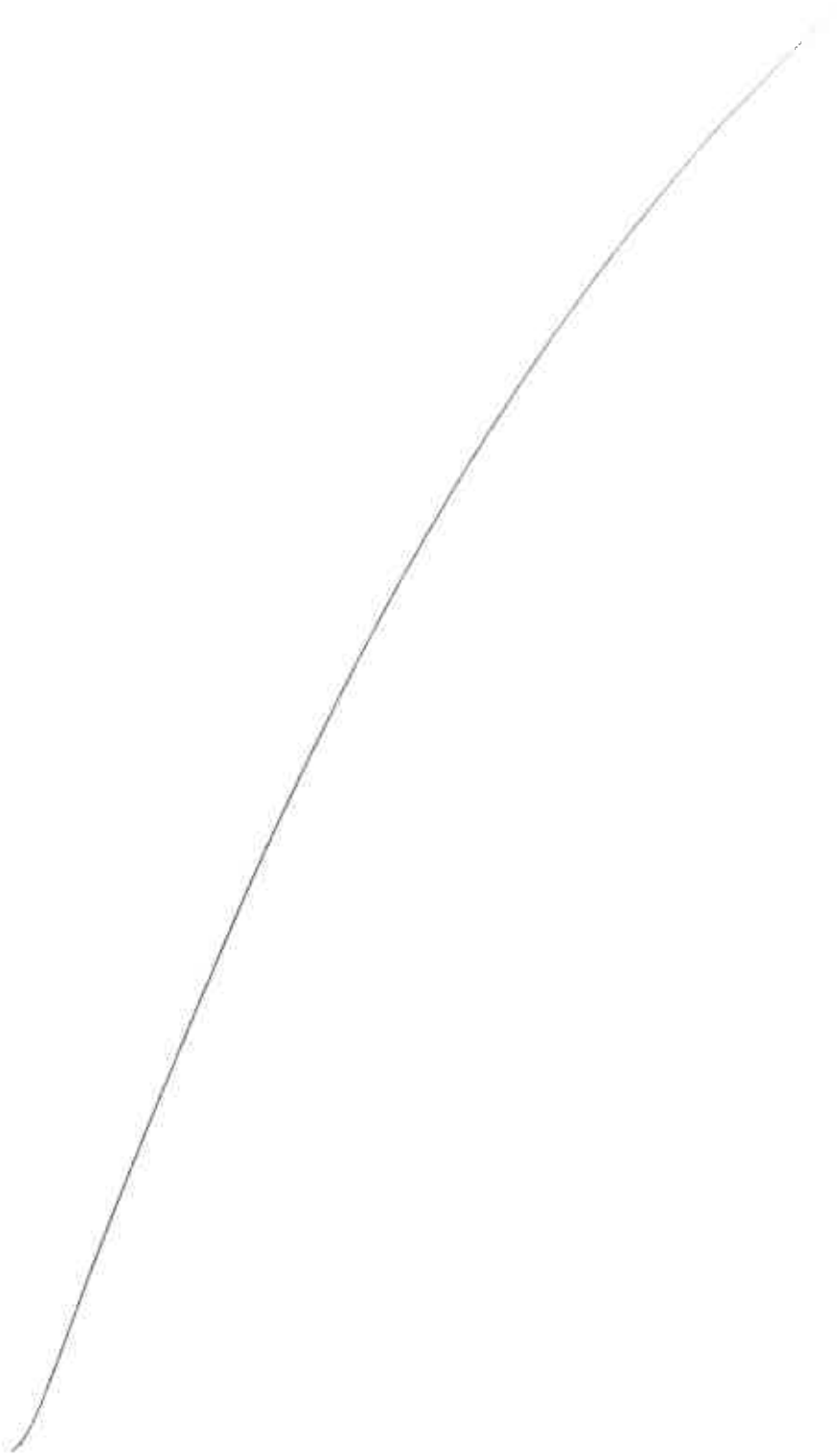

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano
Santina Maria Cascio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rosanna Napoli

Pubblicata all'albo pretorio online il 30/07/2020 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE
_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il 22/02/2020

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva

☐ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, 22/07/2020
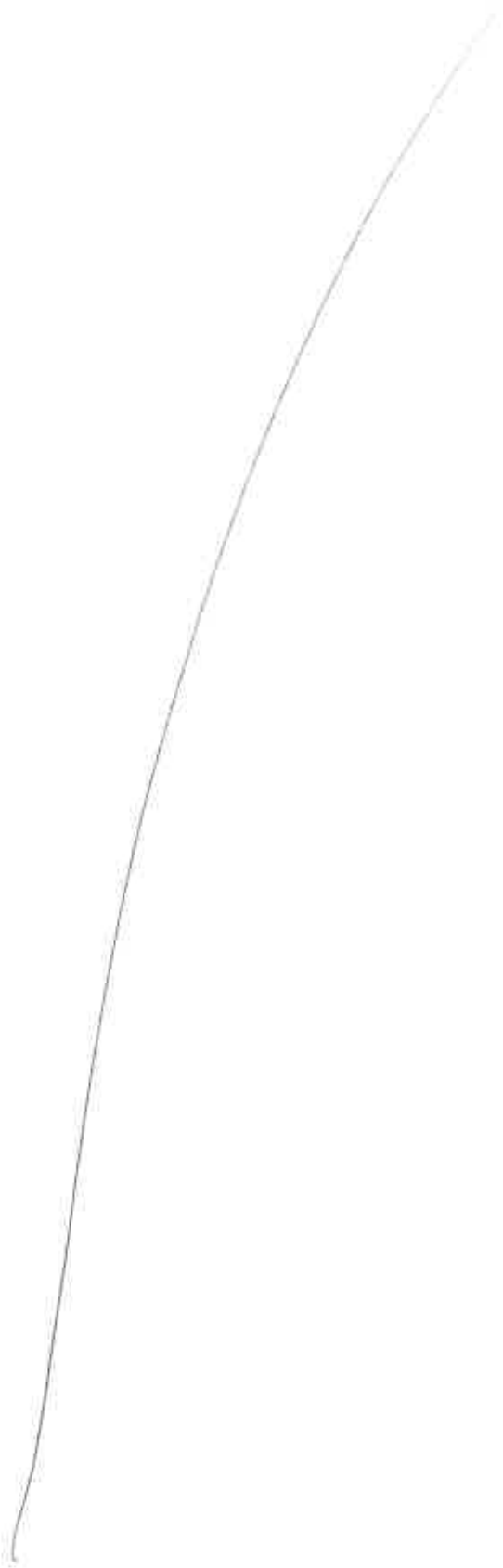
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____